

Alla cortese attenzione de

Presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti
presassemblea@regione.emilia-romagna.it

Gruppi Assembleari

Partito Democratico - Bonaccini Presidente
PartitoDemocratico@regione.emilia-romagna.it

Lega Salvini Emilia-Romagna
Lega@regione.emilia-romagna.it

Bonaccini Presidente
giulia.pigoni@regione.emilia-romagna.it

Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
fratelliditalia@regione.emilia-romagna.it

Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista, progressista
ercoraggiosa@regione.emilia-romagna.it

Movimento 5 stelle
Movimento5stelle@regione.emilia-romagna.it

Europa Verde
gruppoeuropaverde@regione.emilia-romagna.it

Forza Italia
Forzitalia@regione.emilia-romagna.it

Lucia Borgonzoni Presidente
marco.mastacchi@regione.emilia-romagna.it

Gruppo misto
giulia.gibertoni@regione.emilia-romagna.it

e, p.c.,

Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi
agricolturaer@regione.emilia-romagna.it

Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità Barbara Lori
asspianificazione@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: informativa in merito all'emendamento n. 17 "Articolo 4 bis - Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistico venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po" - Oggetto assembleare n. 976 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020) presentato dal Partito Democratico – Bonaccini Presidente, a firma dei consiglieri regionali Marco Fabbri, Marcella Zappaterra, Luca Sabattini.

Con la presente segnaliamo alle SV le possibili irregolarità e/o illegittimità relative a quanto l'emendamento dispone e a quanto attualmente in essere.

Premesso che

La caccia nelle aree contigue dei parchi regionali dell'Emilia-Romagna è disciplinata dalla Legge Regionale n.6 del 2005 e prima ancora dalla Legge n.11 del 1988.

Per poter autorizzare la caccia in forma regolamentata, i parchi debbono approvare uno specifico regolamento ai sensi degli artt. 32, 36 e 38 della Legge regionale n.6 del 2005 *"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"* e ss.mm..

Tali regolamenti, così come recita l'art.36 della Legge regionale n.6 del 2005, debbono comunque essere coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria, ieri provinciale ed oggi regionale. In altre parole, devono collocarsi dentro l'alveo dei principi generali che disciplinano la gestione faunistico-venatoria, la quale non prevede in alcun modo la facoltà di introdurre istituti venatori particolari.

Fino al 2015, il compito di approvare i regolamenti per la gestione venatoria delle aree contigue dei Parchi era attribuito alle Province, le quali, come è noto, erano delegate dalla Regione, attraverso la legge regionale sulla caccia n.8 del 1993, alla pianificazione venatoria e faunistica dei rispettivi territori.

Nel 2015, a seguito della legge regionale n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale..."* le competenze in materia di caccia sono ritornate alla Regione, che nel novembre del 2018 ha così approvato il proprio Piano Faunistico-Venatorio (2018-2023). Precedentemente, ogni Provincia approvava il proprio Piano, e la Regione doveva solo verificare che non contrastasse con la Legge regionale sulla caccia, la L.R. n.8 del 1993.

La Provincia di Ferrara, con propria deliberazione consiliare n.110 del 30/7/1997: *"Modifiche ed integrazioni al regolamento per l'esercizio venatorio delle zone di pre-parco (oggi area contigua) del Parco del Delta del Po ricadenti entro i confini amministrativi della Provincia di Ferrara. Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 178 del 16/9/1993 e successive modifiche"*, ha ribadito quanto già deciso pochi anni prima con la deliberazione del 1993 e cioè di autorizzare la presenza di una cosiddetta *"Azienda particolare di caccia nelle Valli di Comacchio"*, regolamentandone anche il funzionamento ed attribuendo alcune competenze gestionali al Comune di Comacchio.

Si rileva, tuttavia, che la Provincia non avrebbe avuto il potere di istituire alcuna Azienda Faunistico-Venatoria, in quanto tali prerogative, sia in base alla Legge nazionale sulla gestione faunistico-venatoria, la legge nazionale n.157 del 1992 (art. 16), che alla Legge regionale n.8 del 1993 (art.43), erano e sono tuttora di esclusiva competenza della Regione.

Ancora, la Provincia non avrebbe alcuna possibilità di attribuire competenze in materia venatoria al Comune di Comacchio, cosa che invece avrebbe fatto, in contrasto alle leggi nazionali e regionali in materia.

Se c'è una materia nelle quale i Comuni non esercitano alcuna competenza è sicuramente quella dell'attività venatorie.

Inoltre, l'autorizzazione, *extra lege*, della Provincia di Ferrara per la *"Azienda Faunistica particolare di caccia Valli di Comacchio"* risulterebbe, di fatto, aver esentato il pagamento della tassa regionale (art. 44 della

Legge Regionale n.8/1993) prevista in euro 6,23 per ettaro di Azienda, sulla base di quanto dispone la apposita Direttiva regionale per l'istituzione e la gestione tecnica delle Aziende Venatorie; Direttiva approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.968 del 2002.

In tutto l'arco di tempo trascorso dal 1993 fino ad ora, sembrerebbe, dunque, che la Regione sia stata privata, con atto autonomo, di un introito stimabile in circa 700 mila euro.

Si sottolinea, a tal proposito, che la Regione poter avrebbe omesso di apprestare una puntuale ed attenta vigilanza sulla libertà di conformità della delega attribuita alla Provincia di Ferrara rispetto alla legislazione regionale in vigore in materia di caccia, con possibile rilevanza anche in tema di danno erariale.

Aggiungasi che, nella gestione dell'attività venatoria nella Valle di Comacchio, si rileverebbero situazioni di vantaggio e di speciale disciplina a favore dei praticanti l'attività venatoria di Comacchio, per i quali è stabilito un numero di appostamenti fissi di caccia circa doppio rispetto a quello previsto dalla Direttiva Regionale del 2002. Si è quindi determinata, evidentemente, una pressione venatoria molto forte in una delle aree europee più preziose dal punto di vista ambientale e della biodiversità, in particolare per quel che riguarda specie avifaunistiche, sia migratorie che stanziali.

Inoltre, caso che appare unico nel panorama venatorio nazionale, nella Valle di Comacchio è stata introdotta una nuova tipologia di attività venatoria: quella praticata attraverso l' *"appostamento di caccia a carattere sociale"*, che sembrerebbe essere stata creata per giustificare l'esclusività dell'esercizio venatorio ai soli residenti di Comacchio.

Nel 2019, sempre in occasione della discussione in assemblea legislativa della Legge di accompagnamento all'assestamento di bilancio, molti dei temi sopracitati sono stati illustrati dettagliatamente ai componenti la stessa assemblea, così come si può evincere dalla registrazione della seduta, a fronte di un emendamento, poi approvato, il quale prevedeva che: *"Al fine di garantire la regolamentazione dell'esercizio venatorio nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell'adeguamento degli istituti di gestione, di cui agli artt. 43 e 52 della L.R. n.8 del 1994 e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell'Ente di gestione del predetto Parco"*. L'emendamento concludeva fissando al 31 marzo 2020 il termine ultimo per gli adeguamenti alle norme della L.R. n.8 del 1993.

Va anche fatto notare che, caso unico in Regione, i Regolamenti per la gestione faunistico-venatoria dei quattordici parchi regionali dell'Emilia-Romagna sono sempre approvati dalla Giunta Regionale e come tali anche, eventualmente, prorogati. In questo caso invece risulterebbe immotivatamente esautorata la Giunta, per concedere invece la proroga di un atto amministrativo, quale è il regolamento, con atto legislativo.

Per quanto sopra esposto, si tratterebbe, perciò, di una autorizzazione non conforme alla legislazione vigente in campo venatorio. Tuttavia, questo non annulla quello che appare a tutti gli effetti un *vulnus* legislativo, che perciò manterrebbe tutti i suoi profili di illogicità e di illegittimità.

E' trascorso un anno senza però che tali adempimenti, fissati dall'art. 11 della Legge Regionale 30 luglio 2019 n. 13, siano stati soddisfatti, e senza che sia stato approvato dalla Regione un nuovo regolamento per la gestione dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco del Delta del Po.

Non bastasse, il giorno 20 luglio c.a., è stato presentato un emendamento alla Legge di accompagnamento all'approvazione dell'assestamento del Bilancio 2020 ancor più ampliativo, normativamente, di quello dello scorso anno: tale emendamento non solo proroga ulteriormente il vecchio regolamento del Parco del Delta del Po, ma prevederebbe una vera e propria ipoteca sulla futura modifica della Legge Regionale sulla caccia, disponendo che essa debba stabilire, in deroga a tutto, la possibilità di istituire, solamente nella Valle di

Comacchio, un'Azienda Faunistico-Venatoria di ben 6.000 ettari di superficie a fronte della norma attualmente vigente che limita le superfici delle Aziende Faunistiche-Venatorie in zone umide a 2.000 ettari. Tale Azienda prevede un numero di circa 120 appostamenti di caccia, ben superiore a quello previsto dalla norma attuale, la quale stabilisce la possibilità di realizzare un appostamento ogni 100 ettari per le Aziende Faunistico-Venatorie collocate in zone umide.

Infine preme richiamare, a dimostrazione della possibile irregolarità dell'attuale situazione e di quella che con l'emendamento soprarichiamato si vuole introdurre, il Piano Faunistico-Venatorio 2018-2020, il quale non prevede per la porzione delle Valli di Comacchio ricadente nella Provincia di Ferrara alcun istituto faunistico che giustifichi l'attività venatoria. Né la presenza di un Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e neppure quella di un'Azienda Faunistico-Venatoria. In altre parole, la Valle di Comacchio, dal punto di vista venatorio, si configurerebbe come una vera e propria "zona franca"; così come risulterebbe del tutto inesistente, pur dispiegando i suoi effetti senza dubbio consistenti sull'ambiente e sull'avifauna, l'*"Azienda di caccia particolare delle Valli di Comacchio"*, la quale non figura, in quanto mai stata istituita, nell'elenco pubblicato sulle pagine web dell'Assessorato regionale alla caccia, delle Aziende Faunistico-Venatorie esistenti.

Tutto ciò premesso

Si prega le SV di verificare se quanto segnalato nella presente informativa risponde al vero, e, nel caso, di agire di conseguenza. Con riserva, in ogni caso, di procedere con tutte le azioni di tutela che si ravviseranno idonee, compreso un Esposto alla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna.

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.

Italia Nostra, sezione di Ravenna

ravenna@italianostra.org

(in quanto Comune in cui ricade parte delle Valli di Comacchio e che condivide con i Comuni limitrofi della provincia di Ferrara gli effetti sull'ambiente e sulla biodiversità provocati dalle disposizioni presuntivamente irregolari)

Ravenna, li 22 luglio 2020